

# STATUTO

## FONDAZIONE "MUSEO DIOCESANO"

### Art. 1 - Natura

La Fondazione "MUSEO DIOCESANO" è fondazione di religione e di culto istituita canonicamente con decreto vescovile del 15 febbraio 1978, ed ente ecclesiastico civilmente riconosciuto nell'ordinamento italiano, a norma della legislazione pattizia.

### Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede nel chiostro maggiore di S. Giuseppe, ingresso da via Gasparo da Salò, n. 13 a Brescia.

La Fondazione potrà istituire sedi periferiche, costituite con approvazione dell'Ordinario della Diocesi di Brescia, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

### Art. 3 - Finalità

La Fondazione non ha fine di lucro e persegue scopi di religione e di culto. Ha lo scopo di promuovere, organizzare e sostenere l'attività pastorale nel settore dell'evangelizzazione, della catechesi, della cura delle anime, dell'educazione alla concezione cristiana della vita, attraverso la valorizzazione dell'arte sacra cristiana e la promozione di una cultura cristianamente ispirata: promuove quindi, a tale scopo, iniziative di formazione, evangelizzazione e catechesi attraverso l'arte, intesa quale testimonianza di fede.

Pertanto, le finalità della fondazione, a titolo esemplificativo, riguardano:

- l'organizzazione e la promozione di corsi di formazione, iniziative di educazione cristiana, pubblicazione di opuscoli, libri e altri strumenti divulgativi inerenti la divulgazione del culto e della religione, anche, attraverso la valorizzazione pastorale del patrimonio storico-artistico ecclesiale;
- l'attivazione di processi di informazione e sensibilizzazione su temi pastorali;
- la promozione e la valorizzazione di documentazioni e studi sull'arte sacra, come strumento di divulgazione del culto e della religione.

### Art. 4 - Attività strumentali ed accessorie

Il complesso dei beni custoditi dal Museo diocesano, costituisce un patrimonio di carattere storico e religioso; nutre in sé una finalità culturale e nello stesso tempo evangelizzatrice.

Pertanto, per raggiungere i suoi scopi la Fondazione si occuperà, tra l'altro di:

- gestire e promuovere il Museo diocesano, nonché le attività collegate (conservazione, restauro e recupero di opere d'arte sacra);
- organizzare corsi di formazione che aiutino a leggere le opere d'arte con criteri cristianamente ispirati;
- organizzare mostre, esposizioni, convegni, conferenze e quanto altro utile per il raggiungimento delle finalità;
- collaborare, partecipare e promuovere enti ed istituzioni, religiose, pubbliche e private, la cui attività, sia rivolta, direttamente o indirettamente alla promozione del fine di religione e di culto e degli scopi della Fondazione stessa;
- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;



- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, eventuali attività anche di natura commerciale.

#### **Art. 5 - Patrimonio**

Il Patrimonio della Fondazione è costituito dalla somma di 10.000 euro e può essere accresciuto per effetto di successive devoluzioni di beni mobili ed immobili a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione.

La Fondazione trae i mezzi economici per il raggiungimento dei propri scopi statutari da redditi di beni patrimoniali, da raccolte ordinarie e straordinarie, da eventuali lasciti, donazioni, oblazioni, e comunque da ogni legittima acquisizione di beni a norma del diritto canonico e civile, sia nazionale che internazionale.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

#### **Art. 6 - Strutture**

La Fondazione svolge le proprie attività presso la sede e presso eventuali sedi periferiche.

Il Museo diocesano, nello specifico, di proprietà della Diocesi di Brescia, ad eccezione dei beni in deposito, appartenenti ad altri enti e privati, è formato da sale di esposizione, da depositi, da laboratori, da un archivio fotografico, da una biblioteca specializzata, dagli uffici e da pertinenze varie.

#### **Art. 7 - Organi**

- Presidente
- Vice presidente
- Consiglio di amministrazione
- Tesoriere
- Collegio dei revisori dei conti

Sono nominati dall'Ordinario diocesano secondo la normativa canonica. Durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

#### **Art. 8 - Presidente**

Il Presidente è il rappresentante legale della Fondazione, dirige tutta l'attività della Fondazione e presiede il Consiglio di amministrazione. Il Presidente ha i poteri di ordinaria amministrazione, nonché i poteri di straordinaria amministrazione che gli siano conferiti dal Consiglio. In caso di urgenza può assumere gli idonei provvedimenti, riferendone tempestivamente al Consiglio per le necessarie ratifiche. Redige la relazione sulle attività della Fondazione, che accompagna il bilancio consuntivo annuale e presenta la stessa e il bilancio consuntivo al Vescovo, in data successiva all'approvazione del bilancio da parte della Fondazione.

Sottopone al Consiglio di amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.

#### **Art. 9 - Vice presidente**

Il Vicepresidente è nominato dal Vescovo su proposta del Presidente, all'interno dei membri del Consiglio di amministrazione.

Collabora con il presidente, secondo le direttive dello stesso, per la conduzione ordinaria della Fondazione.



Sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il Presidente.

#### **Art. 10 – Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di amministrazione si compone da sette a undici membri, fra cui il Presidente. Eventuali sostituzioni per morte o rinuncia dei componenti intervengono con le modalità di nomina previste all'art. 7.

Il consiglio è convocato ogni volta che il presidente lo ritenga necessario e comunque almeno tre volte all'anno e delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri. La maggioranza dei consiglieri può richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio di amministrazione. Il Presidente dovrà indire la convocazione entro quindici giorni.

#### **Art. 11 – Compiti del Consiglio di amministrazione**

Al Consiglio di amministrazione compete:

- approvare annualmente, su proposta del Presidente, i programmi, le forme e le modalità di attuazione delle finalità statutarie della Fondazione;
- approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo annuale;
- deliberare sugli atti di amministrazione straordinaria, nel rispetto delle norme del Codice di diritto canonico e di quelle civili italiane;
- conferire eventualmente al presidente alcuni poteri di straordinaria amministrazione;
- conferire eventuali poteri per in ambiti di attività a responsabili nominati dal Vescovo;
- redigere eventuali regolamenti interni disciplinanti le singole attività, da sottoporre al Vescovo per l'approvazione.
- individuare i componenti del comitato scientifico del Museo diocesano, da sottoporre al Vescovo per la valutazione e la nomina.
- proporre al Vescovo eventuali modifiche statutarie.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il Tesoriere con funzioni di segretario e senza diritto di voto.

#### **Art. 12 – Attività di straordinaria amministrazione**

Per la validità degli atti di straordinaria amministrazione deliberati dal Consiglio di amministrazione è necessaria:

- a) la licenza dell'Ordinario diocesano di Brescia per gli atti di cui al canone 1281 del codice di diritto canonico;
- b) la licenza del Vescovo di Brescia per gli atti di alienazione o pregiudizievoli del patrimonio del valore compreso tra la somma minima e la somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana;
- c) la licenza della Santa Sede per gli atti di valore superiore alla somma massima.

#### **Art. 13 – Tesoriere**

Il tesoriere si occupa:

- della contabilità del patrimonio e dei fondi della Fondazione, nonché dei contributi ad essa comunque provenienti;
- di sovrintendere alla predisposizione del bilancio annuale preventivo e consuntivo e di presentarli al Consiglio di amministrazione per l'approvazione;
- di sovrintendere alla corretta tenuta dei registri contabili;
- di svolgere funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e della Fondazione stessa.



#### **Art. 14 – Il Collegio dei revisori**

Il Collegio dei revisori è composto da uno a tre membri. Loro compito è di garantire la correttezza della gestione amministrativa, controllare la contabilità e l'esattezza del bilancio consuntivo.

Il componenti del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

#### **Art. 15 – Modifiche statutarie**

Le modifiche statutarie potranno essere elaborate dal Consiglio di amministrazione con voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri e sottoposte al Vescovo per l'approvazione.

#### **Art. 16 – Scioglimento**

In caso di scioglimento, revocazione del riconoscimento civile e comunque ogni altro caso di cessazione della Fondazione, il patrimonio legittimamente posseduto dalla Fondazione sarà devoluto ad enti simili, ad istituzioni ecclesiastiche o ad associazioni religiose, secondo il giudizio esclusivo dell'Ordinario diocesano.

#### **Art. 17 – Normativa finale**

Il presente statuto sostituisce in tutto il precedente approvato dal Vescovo di Brescia il 9 febbraio 2004, prot. Cancelleria n. 91/04.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le norme del diritto canonico e, per quanto previsto dalla normativa pattizia, della legislazione italiana.

Brescia, 10 luglio 2007.



IL VESCOVO

*Giulio Sanguineti*  
† Giulio Sanguineti

IL CANCELLIERE DIOCESANO

*Marco Alba*

Sac. Marco Alba